



PROTOCOLLO DI INTESA

PER LE AZIONI DI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO e TUTELA

DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

TRA

Il **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro**, con sede in Roma, Viale del Caravaggio n. 84, C.F. 80148330584, rappresentato dal Presidente *pro tempore* Dottoressa Marina Elvira Calderone, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale

E

l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, con sede in Roma, via Fornovo n. 8, C.F. 97900660586, rappresentato dal Direttore generale *pro tempore* Paolo Pennesi

(di seguito "le Parti")

CONSIDERATO CHE

- il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (di seguito anche "Consiglio Nazionale") ed i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (di seguito anche "Consigli Provinciali"), istituiti dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
- il Consiglio Nazionale coordina e promuove le attività dei Consigli Provinciali al fine di favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
- i Consigli Provinciali vigilano sulla tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), della Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito anche "I.N.L.") e gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (di seguito anche "I.T.L.") svolgono le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL.

VISTI, in particolare

- il comma 1 dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante le norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, rubricato "*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale*", in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il Codice di Comportamento degli Ispettori del Lavoro, introdotto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 gennaio 2014;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di atti, dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 65 del 27 maggio 1986 ed il Vademecum sul Libro Unico del Lavoro del 5 dicembre 2008;
- la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008 in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza;

PREMESSO CHE

- Le Parti intendono promuovere e favorire la legalità formale e sostanziale nei rapporti di lavoro;
- è comune interesse delle Parti realizzare una proficua collaborazione nella lotta all'abusivismo della professione di Consulente del Lavoro, a tutela della fede pubblica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Il considerato, visto e premesso costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2 – Oggetto



1. Il presente Protocollo di Intesa avrà ad oggetto le seguenti attività:

1) Verifica del rispetto del dettato normativo di cui alla legge n. 12/1979 ed in particolar modo della riserva legale indicata nel comma 1, dell'art. 1, della predetta legge, la quale dispone che, gli adempimenti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti quando non sono svolti dal datore di lavoro debbono essere assunti solamente da Consulenti del Lavoro o altri soggetti indicati nel sopracitato articolo 1.

2) Verifica della sussistenza dei presupposti di legge per i centri elaborazione dati (CED), i quali devono essere assistiti da un Consulente del Lavoro o dai professionisti indicati nell'art. 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e devono, comunque, svolgere solamente ed esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa e le mere attività accessorie (in via esemplificativa e non esaustiva, la fascicolazione e consegna documenti);

3) Verifica della sussistenza dei presupposti di legge per le Associazioni di Categoria e per i centri di assistenza fiscale (CAF) dei datori di lavoro che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, possono essere organizzati a mezzo dei Consulenti del Lavoro, anche se dipendenti dalle predette Associazioni, secondo le modalità previste dall'attuale prassi ministeriale.

Art. 3 – Impegni reciproci

1. Le parti concordano che:

a) Il personale ispettivo verifichi che, qualora il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, in ossequio al rispetto del codice di comportamento degli Ispettori del Lavoro approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 15 gennaio 2014, il professionista sia in possesso della prescritta abilitazione. In tal caso dovranno essere annotati gli estremi di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro;

b) Il personale ispettivo accerti che gli altri professionisti autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 12/1979 abbiano inoltrato prescritta comunicazione agli I.T.L. (ex D.T.L.) delle Province nel cui ambito intendono svolgere tali adempimenti in materia di lavoro, previdenza assistenza sociale secondo le modalità previste;

c) il personale ispettivo, inoltre, provveda, in caso di constatato esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a dare immediata comunicazione alle autorità competenti. Non consenta, infine, al soggetto non autorizzato di assistere all'ispezione;

d) gli Ispettorati territoriali comunicano al competente Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, entro 90 giorni dal termine, l'esito di accertamenti concernenti il reato di esercizio abusivo della professione anche qualora – con riferimento alle richieste di intervento provenienti dagli stessi Consigli dell'Ordine – non sia stato accertato alcun illecito.

2. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna affinché le proprie strutture territoriali:

a) verifichino, secondo la programmazione della sede, quali siano le effettive attività svolte dai centri di elaborazione dati, compresi quelli costituiti o promossi dalle rispettive Associazioni di Categoria, nell'esercizio degli adempimenti in materia di lavoro, anche a seguito delle segnalazioni



provenienti dai Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro nel rispetto dell'art. 14, comma 1, della lettera b), della legge n. 12/1979;

b) effettuino nel territorio di competenza una mappatura dei centri di elaborazione dati che svolgono adempimenti in materia di lavoro in occasione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legge. In particolar modo, deve essere accertato che i predetti centri di elaborazione dati:

- svolgano esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa;
- siano assistiti da un professionista di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 12/1979;
- abbiano conferito al professionista l'incarico tramite una comunicazione scritta, avente data certa ed anteriore rispetto all'inizio dell'attività.

3. Il Consiglio Nazionale s'impegna:

a) fermo restando quanto previsto dall'art. 5, a mettere a disposizione l'elenco costantemente aggiornato degli iscritti in tutti gli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro, consultabile al seguente link: <http://www.consulentidellavoro.gov.it/index.php/home/annuario>;

b) affinché i propri Consigli provinciali dell'Ordine pongano in essere ulteriori forme di collaborazione che si dovessero rendere necessarie per le attività di verifica sul contrasto all'abusivismo professionale.

4. Le Parti, anche attraverso propri delegati, si impegnano ad incontrarsi semestralmente per analizzare le problematiche emerse e valutare ogni opportuna iniziativa volta alla lotta all'abusivismo della professione di Consulente del Lavoro. In occasione di tali incontri, oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro renderà noti gli esiti delle attività svolte dagli I.T.L. in ottemperanza al presente protocollo producendo, altresì, un report statistico sulle attività effettuate contenente la tipologia ed il numero dei soggetti di cui si sono avvalsi per consulenza esterna i soggetti ispezionati.

Art. 4 – Gruppi di lavoro

1. Potranno essere costituiti dalle Parti Gruppi di Lavoro per il perseguimento delle finalità di cui in premessa, previste dal presente Protocollo di intesa.

2. I Gruppi di Lavoro avranno il compito di individuare tutte le iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente e degli obiettivi del singolo progetto. A tal fine potranno essere affiancati da esperti identificati dalle Parti di comune accordo, in diversi settori.

3. La costituzione dei Gruppi di Lavoro, in nessun caso, comporterà oneri economici a carico delle Parti.

Art. 5 – Banca dati

Al fine di verificare con immediatezza la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di consulente del lavoro, il Consiglio nazionale mette a disposizione dell'Ispettorato, attraverso i



necessari collegamenti informatici, anche in cooperazione applicativa, i dati concernenti le iscrizioni al relativo albo.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo d'intesa in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm. ii.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo


1. Il presente protocollo d'intesa avrà durata di tre anni dalla sottoscrizione.
2. Sarà possibile, previo accordo tra le Parti, procedere in ogni momento all'integrazione o modifica del presente Protocollo di Intesa.
3. Ciascuna Parte potrà disdettare il presente Protocollo di Intesa con un preavviso di almeno novanta giorni rispetto alla sua naturale scadenza.

Ciascuna parte del presente protocollo si impegna a renderlo pubblico anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito web.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì 9 febbraio 2018

Il Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro
(Dott. Paolo Pennesi)



Il Presidente del CNO
(Dott.ssa Marina Elvira Calderone)

